

MICROSPORE S.p.A.

Sede Legale: Strada statale 87, km 204, 86035, Larino (CB), Italia

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Campobasso

Numero REA: CB-69519

Capitale Sociale Sottoscritto: Euro 4.017.956,00

Capitale Sociale Versato: Euro 4.017.956,00

Riserva legale: Euro 171.580,00

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI
MICROSPORE S.P.A. (IL "REGOLAMENTO")**

DENOMINATO:

"MICROSPORE S.P.A. 2013 – 2018 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI"

Codice ISIN IT0004982119

1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- 1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "Microspore S.p.A. 2013 – 2018 Obbligazioni Convertibili" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 20.000.000,00, è emesso, in una o più *tranche*, da Microspore S.p.A. (l'**"Emittente"** o "**Microspore**") ed è costituito da massimo n. 4.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 5.000,00 ciascuna, in taglio non frazionabile, (le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'**"Obbligazione"**) convertibili in azioni ordinarie Microspore di nuova emissione, prive di valore nominale (le "**Azioni di Compendio**"). Alla data di emissione del Prestito, le azioni ordinarie Microspore, prive del valore nominale (le "**Azioni**"), sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").
- 1.2 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 5.000,00 per ciascuna Obbligazione (in seguito "**Prezzo di Emissione**" o "**Valore Nominale di Emissione**").
- 1.3 Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori professionali. Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 100.000,00.
- 1.4 Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società del 30 novembre 2013 (la "**Delibera**"), redatta dal Notaio dott. Gianluca Fusco, di Montesilvano.
- 1.5 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.6 In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**" e ciascuno di essi l'**"Obbligazionista"**) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della

certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2. **RAGIONI DELL'OFFERTA**

2.1 Il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme impiegate per il completamento dell'emissione e della quotazione delle Obbligazioni stesse presso l'AIM Italia, sarà, principalmente, destinato a:

- (i) riequilibrare le attuali posizioni di debito finanziario con l'obiettivo di ridurre i costi e alimentare il capitale circolante per favorire una pianificazione di cassa più lineare a supporto della ciclicità del settore di appartenenza;
- (ii) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'Emittente; e a
- (iii) effettuare investimenti che mirino a realizzare una crescita per linee esterne tramite l'acquisizione di partecipazioni di controllo in società operanti nello stesso mercato o mercati affini a quelli dell'Emittente.

2.2 Inoltre, l'offerta favorirà l'ampliamento della base azionaria mediante l'ingresso, all'atto della conversione delle Obbligazioni, di investitori professionali che hanno già appoggiato e condiviso la filosofia aziendale mettendo a disposizione, preventivamente, le proprie risorse finanziarie.

2.3 In data 5 marzo 2015 l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente nonché l'assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, rispettivamente, sia i termini e le condizioni dell'aumento di capitale dell'Emittente a servizio dell'esercizio delle Obbligazioni sia i termini e le condizioni di esercizio delle Obbligazioni (per maggiori informazioni www.microspore.com) (**"Assemblea 2015"**).

3. **VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

3.1 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

4. **NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO**

4.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

5. **PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE**

5.1 Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte a partire dal Giorno Lavorativo (come in seguito definito) successivo all'avvenuta iscrizione della Delibera nel competente Registro delle Imprese e sino al 20 dicembre 2013 (incluso) (il **"Primo Periodo di Sottoscrizione"**). Tenuto conto di quanto previsto dal successivo Paragrafo 5.4(i) del Regolamento, le Obbligazioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla Data di Emissione (come in seguito definita) (i.e. 23 dicembre 2013).

5.2 In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro il 20 dicembre 2013, le Obbligazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte a partire dal 7 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2014 (il **"Secondo Periodo di Sottoscrizione"**). Durante tale periodo, qualora HS S.p.A. società con sede in Larino (CB) alla Strada Statale 87, Km

204, P. IVA 01714550702 dovesse sottoscrivere almeno Euro 6,7 milioni del Prestito, il Secondo Periodo di Sottoscrizione si intenderà chiuso alla data di raggiungimento dell'ammontare della suddetta sottoscrizione anche se anteriore al 31 dicembre 2014. L'eventuale chiusura anticipata del Secondo Periodo di Sottoscrizione sarà prontamente comunicata agli Obbligazionisti secondo le modalità previste al Paragrafo 22.2. Tenuto conto di quanto previsto dal Paragrafo 5.4(ii) che segue, i titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli il giorno successivo all'accredito del Prezzo di Emissione da parte dei sottoscrittori che dovrà avvenire entro 5 Giorni Lavorativi dalla consegna all'Emittente della domanda di sottoscrizione di cui al Paragrafo 5.3 seguente.

- 5.3 La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni è effettuata a mezzo di apposita comunicazione di sottoscrizione, da compilare e consegnare o recapitare con raccomandata con avviso di ricevimento da parte di ciascun richiedente direttamente presso la sede legale dell'Emittente, in Strada Statale 87, km 204, 86035, Larino (CB), Italia o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sacomspa@legalmail.it.
- 5.4 La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del:
- (i) Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione; e
 - (ii) Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Secondo Periodo di Sottoscrizione.

6. *DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA*

- 6.1 Il Prestito ha una durata di 5 anni (ovvero sessanta mesi) a decorrere dal 23 dicembre 2013 (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento del Prestito**") e sino al 22 dicembre 2018 (la "**Data di Scadenza del Prestito**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza del Prestito per effetto di quanto stabilito agli articoli 7, 10 e 15 del presente Regolamento.
- 6.2 Alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni non Convertite (come in seguito definite) saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 8.
- 6.3 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 15 del presente Regolamento, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti. Non è, altresì, prevista la facoltà di rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente.

7. *RIMBORSO ANTICIPATO*

- 7.1 Impregiudicato il Diritto di Conversione degli Obbligazionisti durante ciascun Periodo di Conversione (come in seguito definito), il rimborso del Prestito comprenderà anche il rimborso di tre rate anticipate a partire dal 23 dicembre 2015 e, in particolare, il:
- (i). 5% del Valore Nominale di Emissione, pari a Euro 250,00 per ciascuna Obbligazione, al 23 dicembre 2015 (la "**Prima Data di Rimborso**");
 - (ii). 5% del Valore Nominale di Emissione, pari a Euro 250,00 per ciascuna Obbligazione, al 23 dicembre 2016 (la "**Seconda Data di Rimborso**"); e

- (iii). 5% del Valore Nominale di Emissione, pari a Euro 250,00 per ciascuna Obbligazione, al 23 dicembre 2017 (la "**Terza Data di Rimborso**", congiuntamente alla Prima Data di Rimborso e alla Seconda Data di Rimborso, le "**Date di Rimborso Anticipato**").

Successivamente a ciascuna Data di Rimborso Anticipato, il valore nominale delle Obbligazioni sarà pari alla differenza tra il Valore Nominale di Emissione e la somma delle quote di valore nominale rimborsate in ciascuna Data di Rimborso Anticipato (il "**Valore Nominale Residuo**") e nello specifico:

A partire dalla	Fino alla	Valore Nominale Residuo
Prima Data di Rimborso (inclusa)	Seconda Data di Rimborso (esclusa)	Euro 4.750,00
Seconda Data di Rimborso (inclusa)	Terza Data di Rimborso (esclusa)	Euro 4.500,00
Terza Data di Rimborso (inclusa)	Data di Scadenza (esclusa)	Euro 4.250,00

Le Obbligazioni, limitatamente alla quota di Valore Nominale di Emissione rimborsato, cesseranno di essere fruttifere alla relativa Data di Rimborso Anticipato (inclusa).

8. **INTERESSI**

Per "Giorno Lavorativo" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

8.1 Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento, a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e fino alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo (il "**Tasso di Interesse Nominale**") del:

- (i) 7,5% (sette virgola cinque per cento) del valore nominale dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 23 dicembre 2013) (inclusa) e sino alla data del secondo anniversario della Data di Godimento del Prestito (i.e. 23 dicembre 2015) (esclusa); e
- (ii) 9% (nove per cento) del valore nominale dalla data del secondo anniversario della Data di Godimento del Prestito (i.e. 23 dicembre 2015) (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (i.e. 22 dicembre 2018) (esclusa).

8.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 23 giugno ed il 23 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). Rimane inteso che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

8.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale iniziale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 5.000,00, o il Valore Nominale Residuo, a seconda del caso, per il Tasso di Interesse Nominale applicabile. L'importo di ciascuna

cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

- 8.4 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo semestrale di interessi su numero di giorni compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual, come intesa nella prassi di mercato.
- 8.5 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:
- (i) ciascuna Data di Rimborso Anticipato, nei limiti del rimborso effettuato in ciascuna di dette date ai sensi del Paragrafo 7.1 del Regolamento;
 - (ii) Data di Scadenza del Prestito (inclusa);
 - (iii) Data di Conversione (inclusa) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi del successivo articolo 10 del presente Regolamento; e
 - (iv) Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (inclusa) ai sensi del successivo articolo 16 del presente Regolamento.

In tutti i casi di rimborso, totale o parziale, previsti dal Regolamento o in caso di conversione, le Obbligazioni o la parte delle Obbligazioni rimborsate e le Obbligazioni convertite cesseranno di produrre interessi dalla data del loro rimborso o della loro conversione.

9. *AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE*

- 9.1 Le funzioni dell'agente per il calcolo ("**Agente di Calcolo**") e dell'agente per la conversione ("**Agente di Conversione**") saranno svolte da Pairstech Capital Management LLP con sede legale in 26, Cadogan Square, SW1X 0JP, Londra, Regno Unito ("**Pairstech**"). In caso di revoca dell'incarico a Pairstech e conferimento dello stesso a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.
- 9.2 L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

10. *DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI*

Per "**Periodo di Conversione**" si intende:

- (i) il periodo decorrente dal giorno successivo (incluso) alla data di iscrizione al Registro delle Imprese dell'Assemblea 2015 (la "**Data di Iscrizione**") e fino al quindicesimo Giorno di Borsa Aperta (incluso) successivo alla Data di Iscrizione (il "**Primo Periodo di Conversione**");
- (ii) il periodo decorrente dal giorno successivo (incluso) alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2015 da parte dell'assemblea dei soci dell'Emittente (la "**Data di Approvazione**") e fino al quindicesimo Giorno di

*Borsa Aperta (incluso) successivo alla Data di Approvazione (il “**Secondo Periodo di Esercizio**”)*

Per “**Giorno di Borsa Aperta**” deve intendersi un qualunque giorno nel quale l'AIM Italia o l'MTA, a seconda del caso, è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.

- 10.1 Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute ovvero del Valore Nominale Residuo delle stesse in Azioni di Compendio (il “**Diritto di Conversione**”) durante ciascuno dei Periodi di Conversione secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento.
- 10.2 Durante il Primo Periodo di Conversione, le Obbligazioni sono convertibili al prezzo di conversione pari a Euro 3,04 (il “**Primo Prezzo di Conversione**”) e nel rapporto di n. 1.644 Azioni di Compendio ogni n. 1 (una) Obbligazione presentata per la conversione (il “**Primo Rapporto di Conversione**”), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi. L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti l'inizio del Primo Periodo di Conversione entro il giorno precedente alla data di inizio dello stesso.
- 10.3 Entro il giorno precedente alla data di inizio del Secondo Periodo di Conversione l'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti, secondo le modalità di cui al Paragrafo 22.2 seguente, il Secondo Rapporto di Conversione applicabile.
- 10.4 Salvi gli aggiustamenti previsti dall'articolo 12, durante il Secondo Periodo di Conversione gli Obbligazionisti avranno diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni possedute ovvero del Valore Nominale Residuo delle stesse in un numero di Azioni di Compendio da determinarsi applicando la seguente formula di calcolo del rapporto di conversione (il “**Secondo Rapporto di Conversione**” o “**SRC**”):

$$\text{SRC} = \frac{5.000,00 + \text{IM}}{\text{SPC}}$$

$$\text{SPC} = \frac{5,5 * \text{EBITDA} - \text{PFN}}{\text{NA}}$$

dove:

SPC o **Secondo Prezzo di Conversione**: indica il prezzo di conversione delle Obbligazioni nel Secondo Periodo di Conversione;

IM o **Interessi Maturati**: indica il rateo di interessi in corso di maturazione fino alla Data di Conversione;

EBITDA: indica *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* come inteso dalla prassi; e

PFN: indica la posizione finanziaria netta da intendersi come la somma algebrica tra le partite di debito finanziario oneroso verso banche e verso terzi, i debiti per leasing, le obbligazioni convertibili e non, e la liquidità di cassa (intesa come disponibilità liquide e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni).

NA: indica il numero delle Azioni in circolazione al momento della comunicazione del Rapporto di Conversione da parte dell'Emittente ai sensi del Paragrafo 10.1 seguente.

10.5 Senza pregiudizio al diritto degli Obbligazionisti a convertire le Obbligazioni durante il Secondo Periodo di Conversione, qualora il Secondo Prezzo di Conversione relativo al Secondo Periodo di Conversione, quale risultante dall'applicazione della formula di cui sopra, dovesse risultare inferiore ad Euro 9,70, la conversione di ciascuna Obbligazione dovrà avvenire per un Secondo Prezzo di Conversione pari ad Euro 9,70.

10.6 Fatta eccezione per gli aggiustamenti che si renderanno necessari ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento ovvero a causa dell'incidenza degli Interessi Maturati, in caso di esercizio del Diritto di Conversione nel Secondo Periodo di Conversione, salvo quanto previsto dal Paragrafo 11.2 del Regolamento, la conversione di ciascuna Obbligazione non potrà comportare l'emissione di un numero di Azioni di Compendio superiore a n. 515; e

10.7 La conversione dell'intero Prestito Obbligazionario non potrà comportare l'emissione di un numero di Azioni di Compendio superiore a n. 4.934.211.

10.8 Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta, conforme al modello reso disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.microspore.com), (la "**Domanda di Conversione**") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo nell'ambito dell'applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

L'Emittente annullerà le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione. Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.

10.9 A pena di inefficacia della Domanda di Conversione, in sede di presentazione della Domanda di Conversione stessa, gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di:

(i) aver compreso che le Azioni di Compendio oggetto di consegna in occasione della conversione non sono state registrate ai sensi del U.S. Securities Act 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**"); e

(ii) non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act.

10.10 Qualora l'ultima data disponibile per l'esercizio del Diritto di Conversione non fosse un Giorno Lavorativo, il periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione degli Obbligazionisti terminerà nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

10.11 Le Azioni di Compendio da emettersi fino a un massimo di numero 4.934.211 azioni ordinarie, di cui alla delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 novembre 2013 e così come da modifica dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 marzo 2015, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

10.12 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno ammesse alle negoziazioni presso l'AIM Italia o il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'“**MTA**”), a seconda del mercato in cui le azioni dell'Emittente saranno negoziate, e avranno godimento pari a quello delle Azioni trattate nell'AIM Italia o MTA, a seconda del caso, alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.

10.13 Eccezione fatta per le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 11, che saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data della Scadenza del Prestito, le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 11 connessi agli altri Periodi di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, entro il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese di calendario successivo a quello della chiusura di ciascun Periodo di Conversione (ciascuna, una “**Data di Conversione**”).

11. **FRAZIONI**

11.1 Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte dei detentori dell'Obbligazione (di cui all'articolo 10 del presente Regolamento), un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il prezzo di conversione applicabile ai sensi del Paragrafo 10.4 del Regolamento.

11.2 Qualora i Diritti di Conversione relativi a più di una Obbligazione siano esercitati dall'Obbligazionista nello stesso momento, così da comportare la necessità di registrare allo stesso nome le Azioni di Compendio da consegnarsi, il numero di Azioni di Compendio sarà calcolato sulla base del valore nominale complessivo di tali Obbligazioni oggetto di conversione e arrotondato per difetto al primo numero intero di Azioni di Compendio.

12. **DIRITTO DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE**

*Per “**Corrispettivo in Denaro**” si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il prezzo di conversione applicabile ai sensi del Paragrafo 10.4 del Regolamento. L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti la sua intenzione di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio da consegnare in caso di conversione successiva a un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Conversione.*

*Per “**Bonus Shares**” si intendono le massime 139.217 Azioni rappresentative della seconda tranche di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione finalizzato all'ammissione alla negoziazione presso l'AIM Italia delle Azioni – avvenuta in data 22 aprile 2013 - (la “**Quotazione**”) deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 21 marzo 2013 e riservate a coloro che hanno sottoscritto le Azioni relative all'aumento di capitale finalizzato alla Quotazione e che ne abbiano mantenuto la proprietà senza soluzione di continuità per dodici mesi dall'inizio delle negoziazioni.*

12.1 Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione applicabile e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione così rettificato sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Paragrafo 22.2 seguente.

12.2 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza del Prestito, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 10 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 22.2, il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare, il Rapporto di Conversione sarà rettificato:

- a) nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di *warrant* su Azioni ovvero di altri strumenti simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione;
- b) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di Azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di Azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle Azioni in questione;
- c) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione delle numero delle Azioni di Compendio; e
- d) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

- (i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e

- (ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

12.3 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

12.4 Ove, nei casi di cui ai Paragrafi 12.1 e 12.3, gli Obbligazionisti non ritenessero equo il Rapporto di Conversione rettificato dall'Emittente per tener conto delle operazioni sul capitale poste in essere, potranno rivolgersi al giudice affinché nomini un consulente finanziario indipendente ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto di tale consulente finanziario indipendente nominato dal tribunale.

12.5 Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda, ai sensi delle seguenti disposizioni, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.

12.6 Qualora, nonostante l'Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio aggiuntive, l'Emittente potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli Obbligazionisti Azioni proprie in numero pari alle Azioni di Compendio aggiuntive ovvero corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione.

12.7 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

12.8 Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal presente articolo 12, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia o MTA, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia o MTA, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato.

12.9 Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:

- (i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di *warrant* su Azioni ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;

- (ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
- (iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant* emessi dall'Emittente, denominati "*Warrant Microspore 2013 – 2016*", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 21 marzo 2013;
- (iv) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante *stock option*;
- (v) incorporazione di altra società nell'Emittente; e
- (vi) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.

13. **RIMBORSO**

13.1 Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 15 del Regolamento, alla Data di Scadenza del Prestito (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'Emittente dovrà rimborsare il Valore Nominale Residuo (i.e. 85% del valore nominale) delle Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le "**Obbligazioni non Convertite**") mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari all'85% del valore nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data della Scadenza. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

13.2 Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

14. **RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO**

14.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del Rappresentante Comune (come in seguito definito); o
- (ii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- (iii) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato, secondo le modalità indicate nell'articolo 16 del Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso

Anticipato ovvero di rinunciare con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

14.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

15. **PAGAMENTI**

15.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

15.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

15.3 Nel caso in cui la data di pagamento e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi (impliciti) o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

16. **IMPEGNI DELL'EMITTENTE**

*Ai fini del presente articolo sono “**Società Controllate Rilevanti**” dell'Emittente, le Società Controllate (come in seguito definite) il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 20% (venti per cento) del patrimonio netto dell'Emittente; la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogniqualvolta l'Emittente o una controllata rilevante intenda concedere le Garanzie (come in seguito definite) prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società e dalla Società Controllata Rilevante per la durata del Prestito.*

*Ai fini del presente articolo, per “**Società Controllata**” si intende qualunque società sottoposta al controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF.*

Limiti alla Distribuzione dei Dividendi

16.1 Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve disponibili risultanti dal bilancio dell'Emittente approvato relativamente a ciascun esercizio sociale.

Negative Pledge

16.2 Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti non concedano pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né privilegi costituiti volontariamente, né garanzie personali a favore di ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le “**Garanzie**”), salvo che le medesime

Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute in relazione a ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso:

- (i) le eventuali Garanzie esistenti alla Data di Emissione; e
- (ii) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un'eventuale violazione).

16.3L'Emittente, fuori dai casi previsti dal Paragrafo 17.2 che precede, sarà libero di concedere qualsiasi tipo di garanzia a favore di terzi nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa.

Impiego dei Proventi

16.4L'Emittente si impegna ad utilizzare i proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Obbligazioni per le finalità di cui al Paragrafo 2.1 del presente Regolamento.

17. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

17.1I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di cessazione o godimento dell'Obbligazione.

17.2Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento.

17.3Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

18. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

18.1L'Emittente presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Obbligazioni.

18.2La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull'AIM Italia, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia emesso da Borsa Italiana.

19. REGIME FISCALE

19.1Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

19.2Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

20. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

20.1Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile.

20.2 L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**"), fermo restando quanto *infra* precisato;
- b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- c) sulla proposta di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

20.3 L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

20.4 Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

20.5 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile.

20.6 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

20.7 Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

21. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

21.1 Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

21.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, qualora l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

22. VARIE

- 22.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, anche a seguito dell'eventuale quotazione sull'MTA, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 22.2 che segue.
- 22.2 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente ([www. microspore.com](http://www.microspore.com)) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnato a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale della Società all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 22.3 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente e pubblicato presso il sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.
- 22.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.